Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 ottobre 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1968, n. **1009.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera.

N. 1009. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene approvata la modifica degli articoli 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 17, 18 e 25 dello statuto dello Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 199. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1968, n. **1010.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari di Civitavecchia.

N. 1010. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene approvata la modifica dello art. 9 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari di Civitavecchia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 198. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1968, n. **1011.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS. della Catena, in Naso.

N. 1011. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Patti in data 16 agosto 1966, integrato con tre dichiarazioni rispettivamente del 6 marzo 1967, del 14 giugno 1967 e del 2 febbraio 1968, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS. della Catena, in Naso (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 207. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1968, n. **1012.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Beata Maria Vergine del Buon Consiglio », nel comune di Napoli.

N. 1012. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Pozzuoli in data 1° novembre 1964, integrato con dichiarazioni rispettivamente del 19 settembre 1966 e del 5 febbraio 1968. relativo alla erezione della parrocchia « Beata Maria Vergine del Buon Consiglio », nel rione Lauro di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 206. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1968, n. **1013.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, nel comune di Foggia.

N. 1013. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Foggia in data 8 settembre 1963, integrato con dichiarazione del 15 marzo 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, nel quartiere residenziale C.E.P. di Foggia.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 209. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1968, n. **1014.**

Estinzione dell'opera pia « Moro », con sede in Pont Canavese.

N. 1014. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Moro », con sede in Pont Canavese (Torino), viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 3. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1968.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della M.T.C. 1104.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1950, registro n. 7 difesa Marina, foglio n. 342, con il quale l'unità proveniente dalla marina germanica con la classifica di G.L.S. 437 è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 1° maggio 1950 con la classifica di M.T.C. 1104;

Considerato lo stato attuale della nave, e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3863 in data 14 maggio 1968 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La M.T.C. 1104 di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 1968.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1968

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1968
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 57

(9211)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1968.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della corvetta « Alabarda ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1949, con il quale l'unità proveniente dalla marina britannica con la denominazione di corvetta « Carne » venne iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 10 giugno 1946 con la classifica di corvetta coloniale « Eritrea »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 1950, con il quale l'unità assume a decorrere dal 1° aprile 1950 la denominazione di corvetta « Alabarda »;

Considerato lo stato attuale della nave, e tenuto conto che non è conveniente per motivi d'ordine tecnico-eco-

nomico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3882 dell'11 giugno 1968 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La corvetta « Alabarda », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° luglio 1968.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1968

SARAGAT

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1968
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 69

(9212)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1968.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi per un importo, in valore nominale, di lire 45 miliardi, in applicazione del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, recante misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale;

Visto, in particolare, l'art. 12 del suddetto decreto-legge n. 867, con il quale, al fine di provvedere alla copertura della spesa occorrente per il pagamento del contributo di cui all'art. 1 del decreto medesimo, il Ministro per il tesoro è stato autorizzato ad emettere in una o più quote, negli anni finanziari 1967 e 1968, speciali certificati di credito fino ad un ricavo netto di lire 90 miliardi, da rimborsare in due rate uguali con decorrenza 30 giugno 1969 e 31 dicembre 1969 e fruttanti interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno;

Visto il medesimo art. 12 del ripetuto decreto-legge n. 867, con il quale è stato stabilito che con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, saranno determinati i capitali nominali da emettere e i relativi prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, nonchè ogni altra condizione e modalità riguardanti il collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — e l'emissione dei titoli stessi;

Visto il proprio decreto n. 261979/66-E in data 7 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1968, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 340, con cui, in esecuzione dell'art. 12 del predetto decreto-legge n. 867, è stata disposta l'emissione di speciali certificati di credito per un importo in valore nominale di L. 45 miliardi, all'interesse annuo del 5 % pagabile a semestralità posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, rimborsabili in due rate semestrali uguali di cui la prima da pagarsi il 30 giugno 1969 e la seconda il 31 dicembre 1969, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto, in particolare, l'art. 7 del suindicato decreto ministeriale con cui è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo delle sottoscrizioni effettuate, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, ed è stato stabilito, inoltre, che i rapporti conseguenti alle operazioni predette saranno regolati con separato decreto ministeriale;

Considerato che la Banca d'Italia ha provveduto a versare al capo X, capitolo 5030 dell'entrata del bilancio statale per l'anno finanziario 1968 l'importo derivante dal collocamento dei certificati di credito sopracitati, ammontante a L. 44.615.000.000;

Ritenuta l'urgenza a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di far luogo alla regolazione dei rapporti con la Banca d'Italia conseguenti all'emissione dei certificati di credito in questione e con riserva di comunicare il presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto n. 261979/66-E del 7 giugno 1968, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1968, mediante mandato pagabile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma con quietanza del cassiere centrale e del controllore capo delle cassa della banca stessa.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole di interesse e il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato « Ministero del tesoro - certificati di credito 5 % rimborsabili entro il 31 dicembre 1969 - Decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867 - seconda emissione », sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e capitale (per gli interessi 5 anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale 10 anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca

d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di L. 10 miliardi — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande presentati per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno trasmessi dalle filiali della Banca d'Italia direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, n. 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della medesima banca e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative, giusta l'art. 13 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori, documenti, o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in quanto applicabili ai certificati di credito, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati di credito dovrà essere corrisposto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 90.000.000 pari allo 0,20 % sul valore nominale di L. 45.000.000.000 dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 45.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 31 dicembre 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1968
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 83

(9231)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1968.

Modifica della composizione della deputazione della Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 3 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 9 gennaio 1968, concernente la costituzione delle deputazioni presso le borse valori italiane per l'anno corrente;

Vista la delibera n. 570 in data 29 luglio 1968, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Torino ha proposto che il dott. Mario Masi, membro effettivo della deputazione della Borsa valori di detta città e direttore della locale filiale del Banco di Napoli, avendo rassegnato le proprie dimissioni da membro di detta deputazione perchè trasferito ad altra sede, venga sostituito, nell'incarico di deputato di borsa, dal dott. Aurelio Falco;

Ritenuto che occorre modificare di conseguenza la composizione della predetta deputazione di borsa;

Decreta:

Il dott. Aurelio Falco è chiamato a far parte della deputazione della Borsa valori di Torino per l'anno 1968 quale membro effettivo, in sostituzione del dott. Mario Masi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(9190)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Pietro Maraschin », di Schio, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 15672 - Div. IC, in data 17 giugno 1968 il prefetto della provincia di Vicenza ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Pietro Maraschin », di Schio, ad accettare la donazione della somma di L. 500.000 in titoli, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi a « Prof.ssa Gigliola Scarpi ».

(9192)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1968, il comune di Monreale (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9311)

Autorizzazione al comune di Platì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1968, il comune di Platì (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.806.164, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9312)

Autorizzazione al comune di Polistena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1968, il comune di Polistena (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.612.446, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9356)

Autorizzazione al comune di Camini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1968, il comune di Camini (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.875.227, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9357)

Autorizzazione al comune di Brancaleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1968, il comune di Brancaleone (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.703.228, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9358)

Autorizzazione al comune di Vicari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1968, il comune di Vicari (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.937.721, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9359)

Autorizzazione al comune di Reitano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1968, il comune di Reitano (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.064.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9360)

Autorizzazione al comune di Giardini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1968, il comune di Giardini (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.993.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9361)

Autorizzazione al comune di Castelmola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1968, il comune di Castelmola (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.683.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9362)

Autorizzazione al comune di Catenanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1968, il comune di Catenanuova (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.765.862, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9363)

Autorizzazione al comune di Maletto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1968, il comune di Maletto (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.989.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9364)

Autorizzazione al comune di Aci Bonaccorsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1968, il comune di Aci Bonaccorsi (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.429.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9365)

Autorizzazione al comune di Caltabellotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1968, il comune di Caltabellotta (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9366)

Autorizzazione al comune di Buscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1968, il comune di Buscemi (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.550.288, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9367)

Autorizzazione al comune di Vitorchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di Vitorchiano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.323.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9368)

Autorizzazione al comune di Lubriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di Lubriano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.881.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9369)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 192

Corso dei cambi del 4 ottobre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,96	621,90	622 —	621,94	621,85	621,96	631,83	621,94	621,96	621,95
$ Can.	579,70	579,65	580,10	579,70	579,30	579,70	579,60	579,70	579,70	579,70
Fr. Sv.	144,64	144,60	144,64	144,63	144,60	144,64	144,605	144,63	144,64	144,62
Kr. D.	82,94	82,94	82,95	82,93	82,80	82,94	82,915	82,93	82,94	82,94
Kr. N.	87,08	87,08	87,10	87,065	87 —	87,08	87,065	87,065	87,08	87,08
Kr. Sv.	120,38	120,35	120,42	120,36	120,40	120,38	120,345	120,36	120,38	120,38
Fol.	171,10	171,05	171,05	171,03	171 —	171,10	171,04	171,03	171,10	171,10
Fr. B.	12,36	12,37	12,3675	12,3655	12,35	12,36	12,36	12,3655	12,36	12,36
Franco francese	125,05	125,04	125,01	125,045	125,10	125,05	125,04	125,045	125,05	125,04
Lst.	1486,50	1485,50	1486 —	1485,85	1485,25	1486,40	1485,50	1485,85	1486,60	1485,75
Dm. occ.	156,44	156,43	156,50	156,445	156,40	156,44	156,425	156,445	156,44	156,45
Scell. Austr.	24,07	24,07	24,08	24,0725	24 —	24,07	24,07125	24,0725	24,07	24,07
Escudo Port.	21,69	21,68	21,70	21,68	21,70	21,69	21,70	21,68	21,69	21,69
Peseta Sp.	8,92	8,92	8,93	8,9210	8,90	8,92	8,925	8,9210	8,92	8,92

Media dei titoli del 4 ottobre 1968

Titolo	
Rendita 5 % 1935	111,325
Redimibile 3,50 % 1934	100,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	97,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,15
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 ottobre 1968

Valuta	
1 Dollaro USA	621,885
1 Dollaro canadese	579,65
1 Franco svizzero	144,617
1 Corona danese	82,925
1 Corona norvegese	87,065
1 Corona svedese	120,352
1 Fiorino olandese	171,035
1 Franco belga	12,363
1 Franco francese	125,042
1 Lira sterlina	1485,675
1 Marco germanico	156,435
1 Scellino austriaco	24,072
1 Escudo Port.	21,69
1 Peseta Sp.	8,923

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 17

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse puo ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	9592	Cassa scolastica dell'istituto tecnico di Catanzaro	25.800
Id.	9593	Cassa scolastica del regio istituto tecnico « B. Grimaldi » di Catanzaro	30.000
Id.	9594	Cassa scolastica del regio istituto tecnico di Catanzaro . .	5.000
Id.	9595	Cassa scolastica dell'istituto tecnico di Catanzaro	12.500
Id.	9596	Cassa scolastica del regio istituto tecnico di Catanzaro . .	28.000
Id.	13358	Fondazione Fausto Squillace presso il regio istituto tecnico di Catanzaro, rappresentata dal Ministero dell'educazione nazionale. *Annotazione*: vincolata per essere erogata nella borsa di studio Fausto Squillacé, giusta la deliberazione dell'amministrazione provinciale di Catanzaro	12.900

(9230)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1968, registro n. 3 Istituti di previdenza, foglio n. 295, è stato respinto, siccome infondato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 15 aprile 1967 dal sig. Salvadori Gabriello, pensionato della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, avverso i provvedimenti della direzione degli istituti di previdenza e della direzione provinciale del tesoro di Pisa, rispettivamente in data 20 e 26 gennaio 1968, con i quali veniva disposto il recupero delle somme pagate in più per errore materiale di calcolo, sulle rate mensili del trattamento di quiescenza, durante il periodo dal 1° luglio 1960 al 28 febbraio 1966.

(9318)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano di zona del comune di Collegno

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1968, n. 623, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Collegno (Torino).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9219)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda della signorina Peteani Anna Maria, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome nella forma originaria e precisamente da « Peteani » a « Petejan »;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 gennaio 1926, n. 898, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove province le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Atteso che, a suo tempo, analogo provvedimento è stato adottato nei confronti dei suoi familiari;

Ritenuto, pertanto, opportuno aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Il cognome della signorina Peteani Anna Maria, nata a Savogna d'Isonzo il 14 agosto 1933 ed ivi residente in via XXIV Maggio n. 39, è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di « Petejan ».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 23 settembre 1968

Il prefetto: PIETROSTEFANI

(9319)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per la nomina ad agente di cambio presso la borsa valori di Roma

IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e la legge 3 febbraio 1963, n. 49, recante modificazioni all'art. 4 della predetta legge n. 515;

Ritenuta la necessità di bandire il concorso per la copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Roma;

Uditi i pareri della Camera di commercio e delle autorità di borsa di Roma, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 4 (quattro) posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Roma.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 400 e firmata di pugno dal candidato, indirizzata al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) dovrà essere presentata, o dovrà pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice, presso l'ufficio dell'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la data e luogo di nascita, ed il proprio domicilio ed indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà, inoltre, contenere l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione, firmati per esteso a cura del funzionario o pubblico ufficiale che li rilascia, giusta quanto prescritto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito della autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di residenza ove l'aspirante risiede da un anno e nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali, in originale o in copia autentica notarile;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Roma nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possano costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito. Nei documenti dovrà essere specificata la durata delle attività menzionate;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i)*, dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche oppure in scienze statistiche demografiche ed attuariali. Detto diploma dovrà essere prodotto in originale o in copia autentica notarile nel termine di cui all'art. 2.

Per tali candidati, il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente a mente dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 maggio 1956, n. 515.

In tale certificato dovranno essere indicate le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività stesse.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di eguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso dovranno sottoporsi, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice e loro notificati, in tempo utile, ad una prova di idoneità dinanzi alla commissione medesima.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito nella prova una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati, qualora ne facciano richiesta per iscritto, dal sostenere l'esame di idoneità. In tal caso ai medesimi verranno attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*), ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti, avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme su indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 6, gli interessati dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio ciascuno di essi ha la propria residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e Tarvisio, o dei comuni di Sant'Orsola e di Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato Mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio, dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra e la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei *cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra*, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui allo art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre. Analogo documento dovranno presentare i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza, in carta bollata. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

Art. 12.

Le qualifiche combattentistiche devono essere acquisite almeno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La commissione esaminatrice può consentire che i documenti comprovanti il riconoscimento delle varie qualifiche di cui al precedente comma vengano prodotti dai candidati anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque, non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 13.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro che, dopo aver riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della stessa, l'approverà con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria la commissione invierà tutti i documenti del concorso nonchè i verbali redatti, sia in sede di esame dei documenti, che durante l'espletamento della prova pratica e la relazione che accompagna la graduatoria stessa.

Art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1968
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 11

(8611)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede nella Calabria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile vi sono alla data odierna n. 220 vacanze, di cui la metà, pari a n. 110 può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 976 succitato;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nella Calabria;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Calabria.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di operaio permanente dello Stato nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei LL. PP. - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;

n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Calabria.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali, didattici, scientifici, ecc. e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso, detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale, o in copia autentica;

3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;

4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla commissione.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Catanzaro e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno la prova nello stesso giorno; detta prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue straniere.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art 7.

Titolo di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del pro-

cedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici*. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi dele disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dell'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio e mutilati e invalidi civili il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame abiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente).

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal campetente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2) 4) 5) 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati a prestare servizio presso uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Calabria.

Ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1968
Registro n. 15, *foglio n.* 189

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*

a) Tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) Forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte fondazione gallerie;

c) Opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) Rilevamenti di terreni istrumenti relativi;

e) Sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*

a) Idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione impianti idroeletetrici condotte forzate;

d) Allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione, fognature;

e) Bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico;

3) *Opere marittime*

a) Disposizione generale dei porti;

b) Scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) Fari;

d) Difesa delle spiaggie.

4) *Elettrotecnica*

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*

a) Edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) Edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) Prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*

a) Scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione;

7) *Macchine*

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10) *Lingua francese*

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

(7951)

Concorso regionale pubblico per titoli ed esami a venticinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede nelle regioni del Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile vi sono alla data odierna n. 220 vacanze, di cui la metà, pari a n. 110 può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 976 succitato;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a venticinque posti di ingegneri in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nel Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a venticinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nelle regioni del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

I candidati che risulteranno vincitori del concorso in parola saranno assegnati, a loro richiesta, in uno degli uffici dipendenti da questa amministrazione ed aventi sede in una delle tre menzionate regioni.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di operaio permanente dello Stato nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno

essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei LL. PP. - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;

n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nelle regioni del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali, didattici, scientifici, ecc. e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso, detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale, o in copia autentica;

3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;

4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla commissione.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Venezia e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno la prova nello stesso giorno; detta prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue straniere.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titolo di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presenta-

zione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi dele disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dell'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso e obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio e mutilati e invalidi civili il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame abiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente).

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2) 4) 5) 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati a prestare servizio presso uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto o Trentino Alto Adige o Friuli Venezia Giulia.

Ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente va-

canti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1968
Registro n. 15, *foglio n.* 199

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*

a) Tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) Forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) Opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) Rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) Sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*

a) Idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroeletetrici - condotte forzate;

d) Allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione, fognature;

e) Bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico;

3) *Opere marittime*

a) Disposizione generale dei porti;

b) Scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) Fari;

d) Difesa delle spiaggie.

4) *Elettrotecnica*

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*

a) Edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) Edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) Prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*

a) Scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione;

7) *Macchine*

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10) *Lingua francese*

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

(7952)

MINISTERO DELLA SANITA

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA
ROMA

Concorso pubblico per esami a quattro posti di consigliere di ragioneria di 3ª classe in prova del ruolo centrale di ragioneria (carriera direttiva).

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 1282 in data 26 luglio 1968 della giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale impiegatizio dell'opera, approvato con decreto interministeriale del 23 marzo 1967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 1967;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico per esami a quattro posti di consigliere di ragioneria di 3ª classe in prova del ruolo centrale di ragioneria (carriera direttiva).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti di laurea in economia e commercio e di diploma di ragioniere e perito commerciale;

b) essere di età non superiore ai 32 anni. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia. Per i dipendenti di ruolo dell'opera si prescinde da qualsiasi limite di età;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono, comunque, essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 32° anno, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

se abbiano prestato o meno servizio presso pubbliche amministrazioni, dichiarando, altresì, in caso affermativo, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge. Per i dipendenti dello Stato, dell'opera o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del predetto art. 3.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla sede centrale O.N.M.I.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in una orale e si effettueranno in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3) ragioneria pubblica e privata e computisteria;

4) diritto civile: libro I del codice; dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione, dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento;

5) nozioni di diritto del lavoro;

6) nozioni sulla amministrazione e contabilità generale dello Stato;

7) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, dati statistici, metodi statistici, leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);

8) legislazione amministrativa riguardante l'O.N.M.I.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove di esame saranno tenute.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale impiegatizio dell'opera.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire a detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto o in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti di legge.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di 6 mesi, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con deliberazione della giunta esecutiva dell'opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 32.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *b*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 400;

c) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 400, del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, in carta bollata, rilasciato dalla competente autorità comunale;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal direttore sanitario del comitato provinciale ONMI nella cui giurisdizione l'aspirante stesso risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dall'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti a tutti i necessari accertamenti a completamento della visita medica di cui sopra;

g) 1) diploma di laurea in economia e commercio, in originale o in copia autenticata da notaio, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) diploma di ragioniere e perito commerciale, come sopra;

h) copia, su carta da bollo da L. 400, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) *d*), *e*) e *f*) del precedente art. 10, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzaione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso l'opera possono limitarsi a produrre i *documenti di cui alle lettere e*), *f*), *g*) e *h*) del precedente articolo 10 unitamente allo stato di servizio rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri di ragioneria di 3ª classe in prova del ruolo centrale di ragioneria (carriera direttiva), per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole i vincitori conseguiranno la nomina in ruolo, con la qualifica di consigliere di ragioneria di 3ª classe del ruolo centrale di ragioneria (carriera direttiva), con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti dal vigente regolamento organico del personale impiegatizio dell'opera per tale qualifica (L. 1.145.800 annue oltre agli assegni per carichi di famiglia, alla indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni).

I vincitori, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale impiegatizio dell'opera.

Roma, addì 12 agosto 1968

Il presidente: Gotelli

Il direttore generale: Cutitta

Allegato unico

(Schema di domanda, possibilmente dattilografata, da redigere su carta bollata da L. 400).

Alla Presidenza dell'O.N.M.I. - Lungotevere Ripa, 1. — Roma

Il *sottoscritto* . . . . *residente oppure* domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . , chiede di essere ammesso al concorso per esami a quattro posti di consigliere di ragioneria di 3ª classe in prova del ruolo centrale di ragioneria (carriera direttiva) indetto il 12 agosto 1968.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nato a . . . . il . . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . *oppure* (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso della laurea in economia e commercio;

f) è in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: (4) ;

h) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni o ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni e non è incorso nè nella destituzione nè nella dispensa dall'impiego (5).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni.

Data . . . .

Firma (6)

. . . . . .

---

(1) I concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 32 devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare se si abbia prestato servizio militare oppure le cause di esonero dal medesimo.

(5) Indicare le amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata nelle forme di legge. Per i dipendenti statali, dell'opera o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(8962)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Istituto superiore di sanità

Nomina della commissione per il conferimento di borse di studio per l'anno 1969

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, con la quale l'Istituto superiore di sanità è autorizzato ad assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri, in possesso di determinati requisiti;

Visto il decreto interministeriale 30 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1968, registro n. 8 Sanità, foglio n. 257, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1969 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il loro contingente massimo, non superiore al 25 %, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visti i bandi di concorso 2 luglio 1968, riguardanti l'assegnazione di borse di studio a cittadini italiani (n. 58 e n. 12 borse di studio - materie fisiche) e stranieri provvisti di laurea, a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche e a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado nelle stesse materie, registrati alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1968, registro n. 8 Sanità, rispettivamente ai fogli numeri 289, 283, 286, 284 e 285;

Considerato che a norma dell'art. 3 della legge surrichiamata, occorre procedere alla nomina della commissione che dovrà riferire, con propria relazione, in merito all'assegnazione delle predette borse di studio;

Vista la designazione formulata dal Ministero della pubblica istruzione, per la nomina del proprio rappresentante;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di cui alle premesse, per l'esercizio finanziario 1969, è così composta:

Presidente:

Marini Bettolo Marconi prof. Giovanni Battista, direttore dell'Istituto superiore di sanità.

Membri:

Steve Bocciarelli prof. Daria, primo ricercatore presso i laboratori di fisica dell'Istituto predetto;

Vivaldi prof. Gerolamo, primo ricercatore presso i laboratori di biologia dell'Istituto predetto;

Russo prof. Giuseppe, capo del Museo sperimentale e segreteria didattica dell'Istituto predetto;

Deodato dott. Mario, vice prefetto, capo dei servizi amministrativi e del personale f.f. dell'Istituto predetto;

Silvestroni prof. Paolo, ordinario di chimica, facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Ambrogio dott. Paolo Emilio, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero della sanità.

Le mansioni di segretario della commissione vengono espletate dal dott. Leonardo Toti, direttore di sezione, nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Ai componenti la commissione ed al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, e successive modificazioni.

La relativa spesa presunta di L. 75.000 (settantacinquemila) graverà sul cap. 1322 del bilancio dello Stato - Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità, anno finanziario 1968.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1968

Il Ministro: Zelioli Lanzini

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1968
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 176

(9067)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a cento posti di ufficiale giudiziario

Le prove scritte del concorso per esame a cento posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 22 febbraio 1968, avranno luogo nei giorni 22 e 23 ottobre 1968, alle ore 8, in Roma, al palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

La prova facoltativa scritta di lingua tedesca, per coloro che nella domanda di partecipazione abbiano dichiarato di volerla sostenere, avrà luogo il giorno 24 ottobre 1968, alle ore 8, presso il Ministero di grazia e giustizia, via Arenula.

(9407)

MINISTERO DELLE FINANZE

Nomina della commissione esaminatrice per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di collettore delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1968, n. 402579, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1968, registro n. 18 Finanze, foglio n. 284, con il quale è stata indetta una sessione di esami per il conseguimento della idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette;

Visti gli articoli 5 e 11 del decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, concernente norme per la composizione della commissione esaminatrice per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto l'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 104;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice degli esami di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 23 aprile 1968, n. 402579, è così formata:

Presidente:

Motto dott. Aldo, ispettore generale nella direzione generale delle imposte dirette.

Componenti:

Paparelli dott. Ugo, direttore di divisione nella direzione generale delle imposte dirette;

Vigiano dott. Alfredo, direttore di sezione nella direzione generale delle imposte dirette;

Zerbi dott. Aldo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dagli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal consigliere di 1ª classe D'Avino dott. Carlo.

Art. 2.

Ai componenti della suddetta commissione ed al segretario sarà corrisposto il compenso stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, nella misura prevista per i concorsi della carriera di concetto dell'amministrazione statale. La relativa spesa, in presunte L. 1.300.000, farà carico sul cap. 1461, art. 3 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1968
Registro n. 31 *Finanze, foglio n.* 74

(9204)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dodici tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio veterinario.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1967, registro n. 123 Difesa, foglio n. 246, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dodici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1968, registro n. 17, foglio n. 289, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice, in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dodici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario indetto con decreto ministeriale 16 settembre 1967, citato nelle premesse:

1) Sott. ten. vet. cpl. Bergomi Sergio, nato il 29 aprile 1938 . . . . punti 27,01
2) Sott. ten. vet. cpl. Cardini Giovanni, nato il 6 maggio 1942 . . . . » 23,33
3) Sott. ten. vet. cpl. Marai Carlo, nato il 29 gennaio 1940 . . . . » 87,73
4) Ten. vet. cpl. Caputo Giuseppe, nato il 13 ottobre 1936 . . . . » 21,15

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) Sott. ten. vet. cpl. Bergomi Sergio . . punti 27,01
2) Sott. ten. vet. cpl. Cardini Giovanni . . » 23,33
3) Sott. ten. vet. cpl. Marai Carlo . . . » 21,73
4) Ten. vet. cpl. Caputo Giuseppe . . . » 21,15

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1968
Registro n. 24, *foglio n.* 342

(8958)

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n. 923/A del 6 giugno 1962 con cui è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Bolzano;

Visto il decreto 11 ottobre 1966, n. 208, con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso di cui si tratta;

Visto il proprio decreto 11 novembre 1966, n. 224, con cui sono state assegnate le sedi alle vincitrici del concorso stesso;

Considerato che l'ostetrica Hermine Schgör in Kapeller ha rinunciato al posto;

Viste le domande delle candidate con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuna ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge regionale 27 luglio 1961, n. 5;
Visti gli articoli 4 n. 12 e 13 dello statuto di autonomia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2372 del 4 settembre 1968;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice della 2ª condotta ostetrica del comune di Malles Venosta, la signora Emma Taraboi in Steck.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trento, addì 9 settembre 1968

Il Presidente: GREGOLLI

(8992)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i decreti n. 315 del 23 gennaio 1968, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sede ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1964;

Considerato che il dott. Massidda Mario e il dott. Guiso Giovanni sono stati dichiarati decaduti per scadenza di termine rispettivamente dalla titolarietà delle condotte mediche di San Vito e Samassi;

Visto il provvedimento prefettizio col quale è stato sciolto il consorzio medico Neoneli-Ardauli, tenute presenti le sedi di preferenza indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa per le sedi a fianco di ciascuno segnata:

1) Manconi Marcello: San Vito;
2) Faà Piero: Samassi.

E' stralciata dal concorso la condotta medica del consorzio Neoneli-Ardauli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cagliari, della prefettura e dei comuni interessati.

Cagliari, addì 7 settembre 1968

Il medico provinciale: PINTUS

(8988)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3544 in data 18 giugno 1966, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 1437 in data 28 marzo 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Pareto e Rosignano Monf. hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Caggiula Antonio: Rosignano Monf.;
2) Carrieri Vittorio: Pareto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 24 settembre 1968

Il medico provinciale: SIRCANA

(9233)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1919 del 20 giugno 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia al 30 novembre 1967;

Considerato che le condotte veterinarie di che trattasi sono rimaste vacanti a seguito di rinuncia, tacita od espressa, dei candidati dichiarati vincitori con decreto n. 2244 del 15 luglio 1968;

Ritenuto, pertanto, di dover assegnare le condotte anzidette ai candidati che seguono nella graduatoria secondo l'ordine di preferenza indicato nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Zurlo Filippo: Bagnara - Scilla;
2) Capogreco Giuseppe: Ardore;
3) Carnà Pietro: Gioiosa Jonica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 17 settembre 1968

Il veterinario provinciale: STALTARI

(8964)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di veterinario condotto nel comune di Sulmona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1637/M. 1 del 27 giugno 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per il posto di veterinario condotto nel comune di Sulmona;

Visto il successivo conseguente decreto n. 1639/M/1 del 23 luglio 1968, con il quale al dott. Gino Silveri, secondo classificato nella predetta graduatoria, veniva assegnata la condotta veterinaria del comune di Sulmona, in conseguenza dell'avvenuto decesso del 1° classificato;

Vista la nota n. 9913/10930 del 23 agosto 1968, con la quale il sindaco del comune in parola ha segnalato che il dottor Gino Silveri non ha assunto servizio entro il termine prescritto e che pertanto deve considerarsi decaduto dalla nomina;

Rilevato, quindi, che il 3° classificato è il dott. Domenico Cianchetta;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Visto l'art. 6, quarto comma, della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Per i motivi esposti in epigrafe, la condotta veterinaria del comune di Sulmona è assegnata al dott. Domenico Cianchetta.

Il sindaco del comune di Sulmona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, sarà pubblicato a norma di legge.

L'Aquila, addì 16 settembre 1968

Il veterinario provinciale: STEFONI

(8991)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1968, n. **26**.

Adesione della Regione all'I.R.V.A.M. - « Istituto ricerche e informazioni di mercato e valorizzazione produzione agricola ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 10 *settembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la adesione della Regione Trentino-Alto Adige all'I.R.V.A.M. - « Istituto ricerche e informazioni di mercato e valorizzazione produzione agricola », con sede in Roma.

A tal fine l'Amministrazione regionale verserà all'anzidetto Istituto la somma di lire 5 milioni quale quota associativa complessiva.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 5 milioni dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1968.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 2 settembre 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1968, n. **27**.

Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1966, n. 17, ed autorizzazione di un limite di impegno di lire 150 milioni per la concessione di contributi a favore degli ospedali della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 10 *settembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze di cui all'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1966, n. 17, sono estese a tutti i pubblici istituti di cura della regione, anche per l'acquisto di immobili da destinare all'assistenza sanitaria, per la durata massima di quindici anni.

Dette provvidenze vengono concesse in conformità ai programmi di sviluppo economico delle province autonome di Trento e di Bolzano e al documento regionale di coordinamento dei programmi stessi.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi ai sensi della legge 5 settembre 1966, n. 17, a favore dei pubblici istituti di cura di cui all'art. 1 della legge medesima e all'art. 1 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1968, un limite di impegno di lire 150 milioni. Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1982.

Alla copertura dell'onere di lire 150 milioni a carico dello esercizio 1968 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 2080 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 2 settembre 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1968, n. **28**.

Intervento della Regione per il miglioramento dei servizi di trasporto degli infermi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 10 *settembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di migliorare il servizio di trasporto degli infermi nella regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere le seguenti sovvenzioni:

alla Croce rossa italiana - Comitato provinciale di Trento . . . . L. 25.000.000

alla Croce rossa italiana - Comitato provinciale di Bolzano ed all'Associazione provinciale di soccorso Croce bianca di Bolzano . . . . » 25.000.000

Art. 2.

Le sovvenzioni sono concesse con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, dietro presentazione — da parte degli enti interessati — di un programma, nel quale siano indicati gli impegni, che gli enti assumono, per il miglioramento del servizio di trasporto degli infermi, in ordine alla efficienza e alla estensione territoriale dello stesso.

Nella provincia di Bolzano la ripartizione dell'importo tra le due istituzioni avverrà in base ad un piano concordato di coordinamento dell'attività, che preveda opportune forme di collaborazione.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 50.000.000 previsto dall'art. 1 della presente legge, si provvede mediante prelievo di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 670 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1968.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 2 settembre 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1968, n. 29.

Finanziamento delle comunità e dei consorzi di valle.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 10 *settembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di adeguare le finanze delle comunità e dei consorzi di valle, costituiti nel territorio della regione a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 e degli articoli 81 e seguenti della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, al raggiungimento delle loro finalità, la Regione contribuisce alle relative spese correnti nei limiti di un apposito stanziamento del bilancio regionale.

L'assegnazione del contributo annuo ai singoli enti è fatta in misura percentuale uniforme, in relazione all'apporto complessivo conferito dai comuni consorziali per il finanziamento di dette spese correnti.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge viene autorizzata per l'esercizio finanziario 1968 e successivi la spesa annua di lire 15 milioni.

All'onere di lire 15 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1968 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 2 settembre 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1968, n. 30.

Norme sul trattamento economico dei sanitari condotti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 10 *settembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli stipendi annui dei sanitari condotti non possono essere inferiori a lire 1.397.500 lorde per i medici e i veterinari, e a lire 890.400 lorde per le ostetriche.

Art. 2.

Tali stipendi sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza in servizio.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui al comma precedente, si computa l'anzianità maturata alla data di attribuzione del nuovo trattamento.

Art. 3.

Ai sanitari condotti debbono essere corrisposte le quote aggiunte di famiglia nella misura e con le modalità previste per gli altri dipendenti del comune, o per i dipendenti del comune capo consorzio nel caso di sanitari consorziali.

Art. 4.

Le amministrazioni comunali e consorziali devono entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adeguare alle norme, di cui agli articoli precedenti, gli speciali regolamenti previsti dall'art. 66 del testo unico delle leggi sanitarie, sostituito dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1963, n. 151.

Art. 5.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme dello Stato in materia di stato giuridico e trattamento economico dei sanitari condotti.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 2 settembre 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1968, n. 31.

Sovvenzione straordinaria al comune di Spiazzo per interventi connessi ai ripristini di opere danneggiate dall'alluvione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 10 *settembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire ai censiti della frazione di Ches, in comune di Spiazzo, di dotare con una maggiore area di servizio gli edifici, che essi ricostruiscono ai sensi della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare al comune di Spiazzo, a titolo di sovvenzione straordinaria, la somma di lire 10.000.000.

L'erogazione della sovvenzione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Nel medesimo decreto saranno fissati i criteri, che il comune dovrà seguire per distribuire ai singoli censiti l'importo sovvenzionato.

Art. 2.

All'onere di lire 10.000.000, derivante dalla presente legge, si provvede mediante prelevamento dal fondo iscritto al capitolo 2080 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1968.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 2 settembre 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1968, n. **32.**

Modifiche alla legge regionale 14 agosto 1967, n. 17, contenente norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 10 *settembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 17, sono aggiunte le seguenti parole: « in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Ai ciechi assoluti, per i quali sia accertata, in base ai certificati sanitari già in atti presso le amministrazioni provinciali o ai controlli oculistici all'uopo disposti, la mancanza di ogni residuo visivo, viene corrisposta una maggiorazione di lire 2000 mensili per tredici mensilità, a titolo di indennità di accompagnamento ».

Art. 2.

Il primo e secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 17, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono ammessi al godimento dell'assegno mensile, a norma del precedente art. 1, i ciechi residenti nel territorio della regione, che, alla data della domanda, abbiano avuto residenza nel territorio stesso per un periodo complessivo di almeno cinque anni e che non beneficino di pensioni, rendite, assegni vitalizi o di propri redditi, superiori a 60.000 mensili.

Per i ciechi di età inferiore agli anni otto si deroga dal requisito della durata della residenza nel territorio della regione di cui al precedente comma ».

Art. 3.

L'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della presente legge, è concessa con decorrenza dal 1° gennaio 1968 ai titolari dell'assegno mensile, che in tale data erano in possesso dei requisiti richiesti nello stesso articolo, successivamente accertati nei modi in esso indicati. A coloro, che abbiano presentato o presenteranno la domanda dell'assegno mensile dopo tale data, l'indennità di accompagnamento, se spettante, è concessa con la stessa decorrenza dell'assegno mensile.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1968 in lire 12 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 2 settembre 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1968, n. **33.**

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1968. (Terzo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 10 *settembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1968 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione*:

TITOLO II

Spese in conto capitale

FINANZE E PATRIMONIO

Sezione VI - ONERI NON RIPARTIBILI

Fondi di riserva e fondi speciali

Categoria XV - SOMME NON ATTRIBUIBILI

Cap. n. 2080 Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 250.000.000

b) *in aumento*:

TITOLO II

Spese in conto capitale

LAVORI PUBBLICI E CREDITO

Sezione IV - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

Lavori pubblici

Categoria X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLA REGIONE

Cap. n. 4360 (*di nuova istituzione*) - Spese per la costruzione di un edificio in comune di Selva Val Gardena per i campionati del 1970 - (Legge regionale 26 agosto 1968, n. 21) . . . . . L. 250.000.000

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale. Essa entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 6 settembre 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(9187)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.